Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 6 DICEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione redimibili 3,50 % e 5 % — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella VENTIQUATTRESIMA estrazione eseguita il 15 novembre 1972; Parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti.

(11639)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980 (dalla serie 1ª/1980 alla serie 20ª/1980), emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 e al decreto ministeriale 1° dicembre 1970. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 20 novembre 1972; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(11845)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1972, n. 734.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al primo alinea, le parole: « il primo comma dell'articolo 7 », sono sostituite con le parole: « il primo capoverso dell'articolo 7 »;

al primo capoverso, le parole: « la riparazione o ricostruzione », sono sostituite con le parole: « la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento »; le parole: « pretura di Ancona », sono sostituite con le parole: « pretura competente per territorio »;

al primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo »;

all'ultimo capoverso, dopo le parole: « le perizie », sono aggiunte le parole: « e l'ulteriore documentazione »; le parole: « 31 marzo 1973 » sono sostituite con le parole: « 30 giugno 1973 »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972 ».

All'articolo 4:

al primo comma, sono soppresse le parole: « lettera c) »; dopo la parola: « ripristino », sono aggiunte le parole: « comprese le spese per le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 »; sono aggiunte, in fine, le parole: « Ove gli strumenti urbanistici impedissero il ripristino o la ricostruzione dell'immobile *in sito*, i benefici previsti dal presente articolo si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune »;

L'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 5:

il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

« I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri determinati dalla regione Marche ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo 5-*bis*:

« Agli effetti dell'assegnazione degli alloggi GESCAL ai lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il caso di inabitabilità dell'alloggio occupato dal lavoratore si intende spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il precedente alloggio a causa di inabitabilità determinata dal sisma indipendentemente da eventuale successiva sistemazione alloggiativa ».

All'articolo 14:

all'ultimo comma, dopo la parola: « amministrazione », sono aggiunte le parole: « locale o statale ».

All'articolo 15:

al primo comma, dopo la parola: « integrazioni », sono aggiunte le parole: « nonchè alle norme dei regolamenti di edilizia comunale ».

All'articolo 22:

al primo comma, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-*bis*.

(*Blocco canoni*)

« I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio dei comuni della provincia di Ancona sono prorogati, anche nei confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973. Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716.

I canoni di locazione di immobili in corso al 1° gennaio 1972 non possono essere aumentati, anche quando nell'immobile subentra un nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma.

Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di locazione non può essere superiore, fino al 31 dicembre 1974, al 5 per cento del costo della costruzione, determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Le controversie derivanti dall'applicazione della presente norma sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

All'articolo 25:

al primo, secondo e terzo comma, dopo le parole: « ed artigiane », sono aggiunte le parole: « e dello spettacolo ».

All'articolo 27:

al primo comma, dopo le parole: « Istituto nazionale della previdenza sociale », sono aggiunte le parole: « ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-*bis*.

(*Pensioni INPS*)

« Ai titolari di pensione non superiore a lire 50.000 mensili a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti nei comuni di Ancona e Falconara alla data del 14 giugno 1972, è corrisposto un contributo *una tantum* di lire 100.000. L'onere relativo è anticipato dall'INPS e fa carico al bilancio dello Stato ».

All'articolo 28:

al primo comma, le parole: « dei comuni indicati al precedente articolo 27 », sono sostituite con le parole: « dei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484 »;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Alle imprese industriali lo sgravio di cui al comma precedente verrà corrisposto fino al 31 dicembre 1974 purchè i livelli di occupazione nelle singole aziende non risultino inferiori a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1972. La eventuale diminuzione degli organici in atto al 30 giugno 1972 comporterà l'automatica cessazione dello sgravio contributivo.

Lo sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere dei comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano »;

al secondo comma, dopo le parole: « disoccupazione involontaria », sono aggiunte le parole: « o per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nel caso di imprese o di personale esonerati dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, nonchè del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, e delle disposizioni del presente articolo, l'appartenenza delle aziende ai diversi settori produttivi viene rilevata con riferimento alla classificazione vigente ai fini della cassa unica per gli assegni familiari ».

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente articolo 28-*bis*:

« Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento dei comuni di Ancona e Falconara alla data del 15 luglio 1972 l'importo dell'indennità di disoccupazione ad essi spettante secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è maggiorato di lire 400 giornaliere, non cumulabili con la maggiorazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25.

La maggiorazione è concessa per un periodo di 180 giorni ».

All'articolo 29:

al secondo comma, dopo la parola: « interessi », sono aggiunte le parole: « e di sanzioni civili ».

All'articolo 31:

al primo comma, dopo la parola: « spettacolo », sono aggiunte le parole: « e a tutte le altre categorie di

beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974.

I finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle norme richiamate nel primo comma del presente articolo possono essere impiegati, fino alla misura del 50 per cento dei relativi importi, per la estinzione di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972 ».

All'articolo 32:

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« L'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, è sostituito dal seguente:

" Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del fondo predetto " ».

All'articolo 37, gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al precedente comma e della provincia di Ancona sono attribuite somme pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

Per lo stesso quinquennio ai comuni suddetti sono altresì attribuite somme sostitutive di quelle attribuite per il 1971 a titolo di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e all'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 14 sopra citato ».

All'articolo 38:

le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le parole: « dalla data del 25 gennaio 1972 ».

Dopo l'articolo 40, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 40-*bis*.

(*Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati*)

« L'articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484, sono sostituiti come segue:

" Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, o se disposta sarà sospesa di diritto, fino al 30 novembre 1972 " ».

Art. 40-*ter*.

(*Mutuo enti ospedalieri*)

« Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura od hanno dovuto ridurre il numero dei posti letto, per inagibilità degli edifici destinati al ricovero ed ai servizi sanitari, è concesso da parte della Cassa depositi e prestiti un mutuo trentacinquennale pari all'ammontare delle minori entrate per rette di degenza realizzate in meno rispetto a quelle accertate nell'anno 1971 ».

Art. 40-*quater*.

(*Proroga termini articolo* 6 *decreto-legge* 1° *aprile* 1971, *n.* 119)

« Il termine stabilito dal quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, è prorogato al 30 giugno 1973 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — SCALFARO — GULLOTTI — FERRI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **735**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 3. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Spetta ai consigli di facoltà designare i direttori degli istituti della facoltà e stabilire la durata della loro nomina o conferma che ha valore per un massimo di tre anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 736.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1970, n. 1268;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — L'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche è modificato nel senso che viene tolto l'asterisco dagli insegnamenti di:

Chimica organica I;
Chimica organica II;
Fisica.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto il seguente:

Frutticoltura industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 737.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è aggiunto il seguente:

Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici.

Nello stesso elenco vengono soppressi gli insegnamenti di:

Macchine calcolatrici;
Calcolo elettronico.

Art. 73. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Elettronica dello stato solido;
Psicologia;
Fisiologia generale I:
Geotecnica.

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Botanica farmaceutica;
Fitogeografia.

Art. 85. — E' modificato nel senso che l'insegnamento di disegno II (industriale civile) del 2° anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria passa da semestrale ad annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 738.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 97 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

Art. 98. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica ha la durata di tre anni.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti è di venticinque.

Art. 99. — Il piano degli studi è articolato sui seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica ed istochimica I.

2° *Anno*:
Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.

3° *Anno*:
Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Gli insegnamenti saranno integrati da seminari e cicli di conferenze nonchè esercitazioni, anche in riferimento a indagini complementari.

Art. 100. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Gli esami delle materie biennali potranno essere sostenuti al termine del biennio. Il diploma si consegue alla fine del corso con presentazione e discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 739.

Modifica alla tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1967, n. 1037, istitutivo del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523;

Veduto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 26 febbraio 1971;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista è aggiunta quella di:

Chimica e tecnologie farmaceutiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **740**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 134, 135, 136 relativi alla « Scuola di specializzazione in pediatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 134. — L'ammissione al corso è per esami e per titoli.

La durata del corso è triennale.

Il numero degli iscritti è di venticinque per l'intero corso di studi.

Art. 135. — L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al 2° anno di corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 136. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (triennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica;
6) Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica;
2) Patologia pediatrica;
3) Puericultura;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5) Terapia pediatrica;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica;
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola da almeno tre insegnamenti tra i seguenti:

1) Chirurgia pediatrica;
2) Ortopedia e traumatologia infantile;
3) Odontoiatria;
4) Clinica dermosifilopatica;
5) Clinica oculistica;
6) Clinica otorinolaringoiatrica;
7) Cardiologia;
8) Genetica;

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno. Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di blocchi per l'industria edile operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di blocchi per l'industria edile operanti in provincia di Frosinone sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per la crisi economica del settore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali di blocchi per l'industria edile operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12690)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12692)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto dal 7 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12689)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972

Trasferimento di debiti del Comitato carboni in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione, che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 e 13 giugno 1966 con i quali l'Ente economico della pastorizia e il Comitato carboni sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie del Comitato carboni è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Pluchino Giorgio, sentenza 17 maggio-8 novembre 1971 tribunale di Roma, impugnata con atto 12 aprile 1972 e ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 21 aprile 1972 .	L.	90.000.000
2) Dal Buono Gemma, risarcimento del danno di cui alla sentenza di condanna generica 2 febbraio-12 maggio 1971 tribunale di Roma	»	2.000.000
3) Leo Michele, risarcimento del danno di cui alla sentenza di condanna generica 2 febbraio-14 maggio 1971 tribunale di Roma	»	2.500.000
Totale .	L.	94.500.000

Atteso che il Comitato carboni in liquidazione ha effettuato ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione del Comitato carboni in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 94.500.000 (lire novantaquattromilionicinquecentomila), sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12732)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale della ditta APE-Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta APE-Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta APE-Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Velletri ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/70/26 in data 30 settembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Velletri (Roma) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(12739)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ottaviano

Con decreto ministeriale 21 settembre 1972, n. 2275, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno della complessiva estensione di mq. 215 riportato al foglio 12, mappale 66 sub *b* (mq. 15), 80 sub *b* (mq. 108) e 80 sub *c* (mq. 92), iscritto nel catasto del comune di Ottaviano.

(12698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 4 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,55	584,55	584,30	584,55	584,50	584,55	584,50	584,55	584,55	584,30
Dollaro canadese	587,60	587,60	587,50	587,60	589,60	587,60	587,55	587,60	587,60	587,10
Franco svizzero	155,08	155,08	155 —	155,08	155,10	155,08	155,05	155,08	155,08	155,30
Corona danese	85,20	85,20	85,22	85,20	85 —	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	88,90	88,90	88,92	88,90	88,90	88,90	88,8425	88,90	88,90	88,90
Corona svedese	123,20	123,20	123,35	123,20	123,30	123,20	123,14	123,20	123,20	123,37
Fiorino olandese	181,33	181,33	181,35	181,33	181,35	181,32	181,30	181,33	181,33	181,42
Franco belga	13,2655	13,2655	13,27	13,2655	13,27	13,26	13,2635	13,2655	13,26	13,27
Franco francese	115,60	115,60	115,73	115,60	115,60	115,60	115,57	115,60	115,60	115,68
Lira sterlina	1372,70	1372,70	1371,75	1372,70	1372,75	1372,60	1372,60	1372,70	1372,70	1372,60
Marco germanico	183,16	183,65	183,30	183,16	183,20	183,65	183,13	183,16	183,65	184 —
Scellino austriaco	25,3025	25,3025	25,27	25,3025	25,26	25,30	25,27	25,3025	25,30	25,31
Escudo portoghese	21,795	21,795	21,81	21,795	21,75	21,79	21,7925	21,795	21,79	21,82
Peseta spagnola	9,2075	9,215	9,2075	9,2150	9,205	9,21	9,21	9,2150	9,21	9,22
Yen giapponese	1,96	1,96	1,9450	1,96	1,94	1,96	1,9425	1,96	1,96	1,97

Media dei titoli del 4 dicembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	93,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,375
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,525
Dollaro canadese	587,575
Franco svizzero	155,065
Corona danese	85,20
Corona norvegese	88,84
Corona svedese	123,17
Fiorino olandese	181,315
Franco belga	13,264
Franco francese	115,585
Lira sterlina	1372,65
Marco germanico	183,145
Scellino austriaco	25,286
Escudo portoghese	21,794
Peseta spagnola	9,212
Yen giapponese	1,951

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° maggio 1972 al 18 maggio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 879/72, n. 928/72 e n. 956/72.

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
della tariffa	della statistica		dall'1-5-72 al 4-5-72	dal 5-5-72 al 10-5-72	dall'11-5-72 al 18-5-72	dall'1-5-72 al 4-5-72	dal 5-5-72 al 10-5-72	dall'11-5-72 al 18-5-72
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	4.520,00	4.395,00	4.760,00	2.336,25	2.267,50	2.468,10
	104	b. a grani lunghi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	5.650,00	5.493,75	5.950,00	2.920,00	2.834,35	3.085,00
	111	b. a grani lunghi	8.125,00	8.125,00	8.125,00	4.281,25	4.281,25	4.281,25
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.136,25	7.136,25	7.799,35	3.516,25	3.516,25	3.881,25
	117	b. a grani lunghi	12:675,00	12.675,00	12,675,00	6.563,75	6.563,75	6.563,75
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	7.600,00	7.600,00	8.306,25	3.747,50	3.747,50	4.135,60
	124	b. a grani lunghi	13.587,50	13.587,50	13.587,50	7.040,60	7.040,60	7.040,60
	127	C. rotture	2.875,00	2.875,00	2.987,50	1.443,75	1.443,75	1.505,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 19 maggio 1972 all'8 giugno 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1025/72, n. 1070/72, n. 1114/72 e n. 1136/72.

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
della tariffa	della statistica		dal 19-5-72 al 25-5-72	dal 26-5-72 al 31-5-72	dall'1-6-72 all'8-6-72	dal 19-5-72 al 25-5-72	dal 26-5-72 al 31-5-72	dall'1-6-72 all'8-6-72
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	4.760,00	4.760,00	4.835,00	2.468,10	2.468,10	2.509,35
	104	b. a grani lunghi	6.500,00	6.500,00	6.570,00	3.425,00	3.425,00	3.463,75
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	5.950,00	5.950,00	6.043,75	3.085,00	3.085,00	3.136,85
	111	b. a grani lunghi	8.125,00	8.125,00	8.212,50	4.281,25	4.281,25	4.329,35
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.799,35	7.799,35	7.881,25	3.881,25	3.881,25	3.926,25
	117	b. a grani lunghi	12.785,60	12.785,60	12.920,00	6.624,35	6.624,35	6.698,10
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.306,25	8.306,25	8.393,75	4.135,60	4.135,60	4.183,75
	124	b. a grani lunghi	13.706,25	13.706,24	13.850,00	7.105,60	7.105,60	7.185,00
	127	C. rotture	3.175,00	2.987,50	1.987,50	1.608,75	1.505,60	1.505,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 9 giugno 1972 al 30 giugno 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1199/72, *n.* 1246/72. *n.* 1289/72 *e n.* 1356/72.

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 9-6-72 al 15-6-72	Paesi terzi dal 16-6-72 al 22-6-72	Paesi terzi dal 23-6-72 al 29-6-72	Paesi terzi 30-6-72	SAMA e PTOM (1) dal 9-6-72 al 15-6-72	SAMA e PTOM (1) dal 16-6-72 al 22-6-72	SAMA e PTOM (1) dal 23-6-72 al 29-6-72	SAMA e PTOM (1) 30-6-72
10.06		Riso:								
		A. risone o riso semigreggio:								
		I. risone:								
	101	a. a grani tondi	4.835,00	4.835,00	4.775,00	5.015,00	2.509,35	2.509,35	2.476,25	2.608,10
	104	b. a grani lunghi	6.475,00	6.415,00	6.355,00	6.655,00	3.411,25	3.378,10	3.345,00	3.510,00
		II. riso semigreggio:								
	107	a. a grani tondi	6.043,75	6.043,75	5.968,75	6.268,75	3.136,85	3.136,85	3.095,60	3.260,60
	111	b. a grani lunghi	8.093,75	8.018,75	7.943,70	8.318,75	4.264,35	4.223,10	4.181,85	4.388,10
		B. riso semilavorato o riso lavorato:								
		I. riso semilavorato:								
	114	a. a grani tondi	7.881,25	7.881,25	7.881,25	7.881,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25
	117	b. a grani lunghi	12 780,00	12.780,00	12.680,60	13.065,60	6.621,25	6.621,25	6.566,85	6.778,75
		II. riso lavorato:								
	121	a. a grani tondi	8.393,75	8.393,75	8.393,75	8.393,75	4.183,75	4.183,75	4.183,75	4.183,75
	124	b. a grani lunghi	13.700,00	13.700,00	13.593,75	14.006,25	7.102,50	7.102,50	7.043,75	7.270,60
	127	C. rotture	2.912,50	2.912,50	2.912,50	3.175,00	1.464,35	1.464,35	1.464,35	1.608,75

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(12434)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 369, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 13 agosto 1964 prodotto dalla S.p.a. Pievese avverso il provvedimento 17 febbraio 1964, n. 1656, con il quale la sezione M.C.T.C. per l'Umbria ha considerato come urbana l'autolinea Castel del Piano-Perugia, gestita dalla Società autoservizi Canestrelli e ne ha consentito l'intensificazione.

(12738)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1972 la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 382.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12714)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1972 il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.312.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12715)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montevarchi

Con deliberazione della giunta regionale n. 1341, in data 24 ottobre 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montevarchi, provincia di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(12589)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 625 del 31 ottobre 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Torino per quanto attiene l'area distinta in catasto al foglio n. 84, particelle n. 225 sub *a* parte, 227, 230 e 231 della superficie di mq. 11.620.

(12590)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 2 ottobre 1972, n. 1817, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), con sede in Milano, via Pirelli n. 39; relativamente al lotto n. 26 del territorio del comune di Milano.

Copia di tale deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del predetto comune e del consorzio, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma dele citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12628)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso entro il corrente anno in dipendenza dei collocamenti a riposo;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso a centosessantadue posti di ragioniere (parametro 160) nel ruolo di ragioneria suddetto riservato al personale delle carriere di concetto di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Considerato che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a tale concorso, hanno chiesto di parteciparvi solo quattordici funzionari forniti dei prescritti requisiti, per cui centoquarantotto dei suddetti posti rimarranno scoperti e possono quindi essere sin d'ora utilizzati per il pubblico concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per effetto del quale un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di leggi o regolamenti è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che il computo del terzo dei posti da attribuire ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, deve essere effettuato detraendo dai centottanta posti recati in aumento con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 31 marzo 1971 nel ruolo del personale di ragioneria quelli, in numero di quattordici, corrispondenti agli impiegati che hanno chiesto di partecipare al concorso per essi bandito con il decreto 31 maggio 1971 dianzi citato, nonchè quelli, in numero di diciotto, corrispondenti al personale che, alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1971, trovavansi in posizione soprannumeraria nel ruolo di ragioneria;

Che, di conseguenza, i posti da riservare al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sono quarantanove;

Che nella qualifica iniziale del ruolo di ragioneria suddetto debbono essere portati in diminuzione due posti corrispondenti ai funzionari che hanno ottenuto il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 7, foglio n. 159, col quale è stato indetto un concorso a tre posti, elevati a sedici con il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24, foglio n. 190, di ragioniere principale in prova nel medesimo ruolo di ragioneria, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti quarantanove sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e con esclusione di quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 2.

I posti come sopra riservati che non venissero coperti saranno conferiti agli aspiranti idonei del concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a metri 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data appósto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle vigenti disposizioni, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione de limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure i, certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, numero 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità

nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano gi àprestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana, 4) certificato di godimento dei diritti politici, 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 6, n. 1);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;
4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura;
5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povert àovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte, dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo, avranno per oggetto:

1) diritto aomministrativo;
2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
2) contabilità generale dello Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;
3) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
4) nozioni di legislazione sociale del lavoro;
5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fiati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati ragionieri in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 43, *foglio n.* 108

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto (1) residente oppure domiciliato a (provincia di .) in via chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1972.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno
e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: (2);

b) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso nello anno .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di oppure (3) .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4)

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di m. oppure (5)

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (6)

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a (città) (provincia) (c.a.p.)

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7)

Data

Firma (8)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione eventuale del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(12629)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.